

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 117 a iniziativa dei Consiglieri a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5

(Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)

Signori Consiglieri,

come noto la pratica dell'attività fisica e sportiva per le persone con disabilità, oltre a migliorare le condizioni psico-fisiche, ha spesso un effetto riabilitativo e riduttivo dei deficit funzionali, contribuisce ad aumentare l'autostima e facilita la socializzazione e l'integrazione sociale.

Anche nella recente legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al governo in materia di disabilità", l'ambito sportivo è riconosciuto (oltre ai contesti lavorativo, scolastico e culturali) fra quelli nei quali si deve favorire la partecipazione della persona con disabilità per realizzare il suo progetto di vita individuale.

Purtroppo a tutt'oggi circa l'80% delle persone con disabilità non pratica alcuna attività fisica e quindi molto ancora bisogna fare per avvicinare tale fetta della popolazione alla pratica sportiva.

La nostra Regione, nella l.r. 5/2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero", al Capo IV "Attività sportive delle persone diversamente abili", prevede l'erogazione di contributi ad associazioni e società sportive per sostenere le spese relative a:

- "a) di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;
- b) inerenti alle manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
- c) per istruttori, tecnici e medici specifici per atleti disabili;
- d) per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili".

Inoltre con il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il d.l. "Sostegni" del 19 marzo 2021, articolo 34, la Regione sta finanziando la realizzazione di aree ludiche accessibili anche a bambini con condizioni di disabilità e l'acquisto da parte dei Comuni di mezzi trasporto ed attrezzature da concedere in comodato d'uso gratuito ad associazioni sportive dilettantistiche che avviano persone con disabilità alla pratica sportiva.

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un significativo sviluppo dell'attività sportiva paralimpica, come confermato dai risultati ottenuti anche recentemente da atleti marchigiani. La vetrina delle Paralimpiadi ha fatto emergere tutto un mondo di persone con disabilità che riescono a vivere lo sport come diritto umano e come possibile obiettivo di vita. Il loro esempio può essere di stimolo ad altre persone con disabilità per uscire dal loro guscio, per esprimere le loro potenzialità nelle discipline sportive paralimpiche ed è dovere delle istituzioni creare le condizioni perché questo avvenga e perché nessuno rinunci.

Purtroppo spesso le persone con disabilità che intraprendono un'attività sportiva agonistica, pur avendo grandi potenzialità rispetto alla disciplina praticata, non riescono ad effettuare con assiduità gli allenamenti e a partecipare alle competizioni per problemi logistici e finanziari legati alla loro parziale dipendenza da persone normodotate che li coadiuvano nella pratica dello sport.

Si pensi in particolare agli atleti ipovedenti o non vedenti. Queste persone per praticare alcuni

sport (ad esempio la corsa) hanno bisogno di un atleta normodotato che svolga gli allenamenti e addirittura le competizioni insieme a loro.

Risulta quindi necessaria nel caso dell'atleta non vedente o ipovedente la figura dell'atleta-guida: uno sportivo adeguatamente formato e con requisiti fisici di idoneità che lo affianchi sia negli allenamenti che nelle gare. Per l'atleta con disabilità è fondamentale la continuità della presenza dello stesso atleta-guida perché solo così si può acquisire la sincronia del gesto atletico che permette di sfruttare tutte le potenzialità dello sportivo ipovedente o non vedente.

Tuttavia spesso accade che gli atleti-guida non riescano a garantire la loro presenza ad ogni allenamento e gara e per periodi prolungati, a discapito delle prestazioni dello sportivo con disabilità. Infatti l'atleta-guida è in genere un volontario che deve conciliare tale attività con le proprie esigenze personali di lavoro e di vita. Inoltre l'attività di un atleta-guida comporta comunque dei costi (certificazioni di idoneità sportiva, iscrizioni a società sportive, spostamenti per gli allenamenti e per le gare, ecc.) che disincentivano gli sportivi normodotati a rendersi disponibili per tale funzione.

Ulteriore questione da affrontare è quella dell'accompagnatore sportivo, una figura necessaria in molti sport e per varie tipologie di disabilità, non solo quelle legate alla vista, cioè un soggetto che, pur non dovendo allenarsi sempre e gareggiare insieme allo sportivo con disabilità, lo coadiuva in tutte le attività collaterali all'allenamento o alla gara vera e propria. Senza tale figura spesso una persona con disabilità che vuole praticare un'attività sportiva agonistica è oggettivamente impossibilitata a farlo.

Con la presente legge si vuole pertanto favorire la pratica delle attività sportive agonistiche da parte delle persone con disabilità che hanno potenzialità in specifiche discipline.

Nello specifico questa legge è stata pensata per facilitare la presenza delle figure degli atleti-guida e degli accompagnatori sportivi con tre interventi:

- il riconoscimento di un sostegno finanziario che possa aiutare a rendere stabile e continuativa la presenza degli atleti-guida per gli atleti non vedenti o ipovedenti e degli accompagnatori per altre tipologie di sportivi;
- la costituzione di un elenco regionale di queste due figure che aiuti gli atleti nell'individuare i soggetti disponibili;
- la possibilità di concludere accordi istituzionali che facilitino il coinvolgimento degli studenti nelle attività di atleti-guida ed accompagnatori sportivi, nel contesto dei rispettivi percorsi formativi teorico-pratici.

Si sottolinea che la volontà di favorire la presenza delle figure dell'atleta-guida e dell'accompagnatore sportivo nella nostra Regione è già stata anticipata nel "Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza 2021/2025", approvato con Deliberazione Amministrativa dal Consiglio regionale nella recente seduta n. 61 del 08/03/2022. Tale previsione è stata introdotta nella suddetta deliberazione sulla base di uno specifico emendamento presentato in sede referente dal primo firmatario della presente legge ed accolto dalla Commissione. Il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva anno 2022, approvato con la DGR 493 del 2 maggio 2022 recepisce parzialmente le suddette indicazioni contenute nel Piano, ammettendo fra le spese per istruttori sostenute dalle società e associazioni sportive anche quelle per l'atleta guida e l'accompagnatore sportivo.

Ebbene con questa proposta vogliamo sancire a livello legislativo, non solo programmatico amministrativo, questa ulteriore possibilità di aiuto: un sostegno anche finanziario per un particolare "ausilio" del quale hanno bisogno alcune tipologie di sportivi con disabilità.

Quanto agli accordi con le Istituzioni universitari e scolastiche, già la Regione ha adottato nel passato questi strumenti per realizzare specifici interventi nell'ambito sportivo, ad esempio per il progetto "Marche in movimento per lo Sport di classe" e per il progetto "Sport Senza Età". Anzi nel

Piano triennale la collaborazione con organizzazioni esterne, fra le quali l'Ufficio Scolastico regionale e l'Università di Urbino, viene individuata come un punto di forza della "forte integrazione tra le politiche attive legate alla promozione dell'attività fisica e sportiva per tutte le fasce di età della popolazione marchigiana e le politiche sociali, oltre che dell'istruzione". Facilitare la collaborazione fra istituzioni scolastiche e universitarie e mondo dello sport paralimpico non può che giovare sia agli studenti che ampliano il loro bagaglio formativo, sia agli sportivi paralimpici che hanno maggiori possibilità di reperire gli atleti-guida e gli accompagnatori sportivi.

Andando nel dettaglio la proposta di legge è composta da quattro articoli.

Con il primo comma del primo articolo si introduce la norma che prevede la concessione di contributi alle società e associazioni sportive per far fronte alle spese relative all'atleta-guida o all'accompagnatore sportivo. Nel secondo comma si stabilisce che, in alternativa, tale contributo possa essere corrisposto direttamente allo sportivo che ha bisogno dell'atleta-guida o dell'accompagnatore sportivo per la pratica della sua disciplina sportiva agonistica.

Con il secondo articolo si introduce nella legge un nuovo articolo che prevede la costituzione di un elenco regionale degli atleti-guida e degli accompagnatori sportivi affinché gli atleti con disabilità siano facilitati nel trovare tali figure.

Il terzo articolo inserisce invece un ulteriore articolo nella legge, prevedendo la possibilità di stipulare accordi che facilitino la pratica dell'attività di atleta guida o di accompagnatore sportivo da parte di studenti, nel contesto dei loro percorsi formativi.

Nel quarto articolo è dichiarata l'invarianza finanziaria in quanto la spesa relativa ai contributi previsti da questa legge è finanziata nel contesto del Programma annuale definito nell'articolo 7, con le risorse del fondo unico per lo sport, previsto all'articolo 25 della l.r. 5/2012 e determinato annualmente per la componente regionale con la legge regionale di approvazione del bilancio.